

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI

18.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		pubblica 11 luglio 1980, n. 382, in merito ai diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, e modifica del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, in materia di procedure di trasferimento dei professori associati (2543)	4
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3	Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	4, 5, 6
Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):		Covatta Luigi, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	5
Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari (3271);		Ferrara Giovanni, <i>Relatore</i>	5, 6
Mensorio: Norme concernenti il limite di età per la permanenza in servizio attivo dei professori universitari ordinari (3033)	3		
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3, 4	Votazione nominale:	
Ferrara Giovanni, <i>Relatore</i>	3	Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	6
Proposta di legge (Discussione e approvazione):			
De Julio ed altri: Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Re-			

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 13,10.

VINCENZO BINETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Sergio Soave, Maria Luisa Sangiorgio, Francesco Casati, Bianca Gelli, Nicola Savino, Elisabetta Di Prisco, Giancarlo Tesini, Roberta Pinto, Nadia Masini, Luciano Guerzoni, Patrizia Arnaboldi, Luigia Cordati Rosaia, Silvana Fachin Schiavi sostituiscono, rispettivamente, i deputati Abdon Alinovi, Gavino Angius, Nello Balestracci, Augusto Barbera, Giulio Camber, Francesco Forleo, Giovanni Gei, Pietro Ingrao, Achille Occhetto, Stefano Rodotà, Franco Russo, Aldo Tortorella, Renato Zangheri.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari (3271); e della proposta di legge Mensorio: Norme concernenti il limite di età per la permanenza in servizio attivo dei professori universitari ordinari (3033).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari », e della proposta di legge di iniziativa del deputato Mensorio: « Norme

concernenti il limite di età per la permanenza in servizio attivo dei professori universitari ordinari ».

L'onorevole Ferrara ha facoltà di svolgere la relazione.

GIOVANNI FERRARA, *Relatore*. Già in sede referente ho avuto modo di riferire sui provvedimenti oggi al nostro esame, che mirano a consentire una perequazione — che ritengo giusta ed opportuna — tra alcune categorie di professori universitari, che erano state sostanzialmente anche se non volutamente, discriminate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, per quanto riguarda l'età pensionabile.

Per alcune di queste categorie era prevista la possibilità di collocamento fuori ruolo allo scadere del settantesimo anno di età, mentre per altre, che pure avevano partecipato a concorsi aventi la stessa disciplina, era prevista la collocazione in posizione di fuori ruolo al sessantacinquesimo anno di età. Questo perché era considerata, come titolo per la prosecuzione della carriera universitaria fino a settanta anni, la situazione di professore incaricato (che nel vecchio regime era collocato a riposo a tale limite di età).

L'applicazione di questa disciplina ha provocato diversità di situazioni anche dal punto di vista giuridico; il disegno di legge oggi al nostro esame mira a rendere omogenea la normativa del collocamento fuori ruolo per tutti i professori ordinari che si collocano in posizione tale da poter essere equiparati a quelli per i quali il Presidente della Repubblica aveva

consentito la prosecuzione dell'intera carriera di professore di ruolo (con uguali diritti e doveri).

Il disegno di legge consta di un solo articolo; il secondo comma del quale prevede il mantenimento opzionale del termine di sessantacinque anni di età per la conclusione della carriera. In qualità di relatore, mentre esprimo parere favorevole sul testo di questo provvedimento, che ritengo sia da preferire rispetto a quello della proposta di legge allo stesso abbinata, debbo però far rilevare alcune mie perplessità sul parere espresso dalla Commissione lavoro.

Si tratta di un parere articolato che si ispira ad un principio generale dell'ordinamento, ma le motivazioni e le condizioni con le quali viene espresso destano in me alcune perplessità. Ritengo pertanto opportuno che la Commissione lavoro riesamini il proprio parere; la condizione prevista dalla lettera *a*) stabilisce che le norme di cui ai commi precedenti si applichino anche ai professori universitari di ruolo che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età nel corso dell'anno accademico 1987-1988. A mio avviso verrebbero a trovarsi in condizioni di trattamento differenziato coloro che hanno raggiunto prima di tale anno accademico i sessantacinque anni di età.

La seconda condizione, quella indicata con la lettera *b*), stabilisce che le disposizioni in questione si applichino sia ai professori ordinari sia a quelli associati; ricordo che nell'attuale disciplina relativa ai professori universitari non è prevista la posizione di fuori ruolo per i professori associati; una disposizione volta ad equiparare questi ultimi ai professori ordinari, a parere del relatore, incide sul regime giuridico complessivo dell'ordinamento universitario per quanto riguarda la docenza e determina conseguenze non lievi circa la differenziazione delle due posizioni (la cui equiparazione è stata ritenuta pienamente fondata dalla Corte costituzionale). Dal momento che non esiste la posizione di « fuori ruolo » per il professore associato, attraverso la disposizione richiamata dalla Commissione la-

voro si potrebbe avere una surrettizia introduzione « parziale » di tale posizione.

Con l'ultima condizione posta dalla Commissione lavoro [lettera *c*] si avrebbero due conseguenze pratiche; vi sarebbe un termine diversificato circa il diritto a restare in ruolo tra professori aventi la medesima qualifica e la medesima posizione e ciò sulla base di un criterio che non è quello generale del conseguimento di quaranta anni di contribuzione utile ai fini delle prestazioni professionali, criterio che non ha mai fatto parte dell'ordinamento universitario. Non debbo ricordare che tale ordinamento ha una sua peculiarità che non può essere modificata se non con legge organica.

Per questi motivi, se la Commissione è d'accordo, propongo di chiedere alla Commissione lavoro un riesame del parere espresso, affinché lo riformuli in maniera tale da superare le obiezioni cui mi sono riferito e che credo abbiano un loro fondamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Prego l'onorevole Ferrara di illustrare alla Commissione lavoro, quando si riunirà per riesaminare il parere, l'orientamento espresso dalla nostra Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge De Julio ed altri: interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in merito ai diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, e modifica del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, in materia di procedure di trasferimento dei professori associati (2543).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di

legge di iniziativa dei deputati De Julio, Rodotà, Mancini Giacomo, Soave, Guerzoni, Becchi, Visco, Bassanini: « Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in merito ai diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, e modifica del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, in materia di procedure di trasferimento dei professori associati ».

Comunico ai colleghi che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: « L'articolo 2, sostitutivo del comma 3, dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, dovrebbe chiarire, per evitare dubbi interpretativi, che la ripartizione dei posti della dotazione aggiuntiva, da effettuare dal Ministero della pubblica istruzione, deve riferirsi alla metà dei posti stessi, in armonia con quanto previsto dal secondo comma del citato articolo 4 della legge n. 158 del 1987 ».

Il relatore, onorevole Ferrara, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIOVANNI FERRARA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, già in sede referente ebbi modo di riferire alla Commissione il contenuto della proposta di legge al nostro esame. Invito i colleghi ad approvare questo provvedimento che specifica il contenuto del decreto del Presidente della Repubblica del 1980, n. 382, che finalmente ha equiparato la posizione dei professori universitari stranieri a quelli italiani, in riferimento alla docenza, agli incarichi universitari ed allo svolgimento delle funzioni accademiche.

Pur non emergendo dal decreto presidenziale alcun elemento che potesse essere interpretato in senso discriminante per talune funzioni universitarie (come l'essere membro di organi collegiali, il ricoprire cariche dirigenziali presso istituti, dipartimenti o altre strutture) si sono verificati casi in cui la burocrazia ministeriale ha applicato limitazioni di

fatto per i docenti universitari privi della cittadinanza italiana, designati dagli organi competenti a svolgere funzioni dirigenti e di organizzazione della ricerca e della didattica. Per tali motivi l'onorevole De Julio, insieme ad altri colleghi, ha presentato una proposta di legge tesa a dissipare ogni dubbio circa la corretta interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

LUIGI COVATTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si richiama al parere favorevole già espresso in sede referente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. I professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, ivi compresi quelli nominati per chiamata diretta ai sensi dell'articolo 4 del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, hanno gli stessi diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza italiana, inclusi l'elettorato attivo e passivo per l'elezione negli organi collegiali universitari e l'assunzione delle funzioni direttive e di coordinamento di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, è sostituito dal seguente:

« 3. I posti della dotazione aggiuntiva di cui al comma precedente sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del piano quadriennale di sviluppo, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ».

La Commissione bilancio, formulando il parere, aveva espresso un'osservazione; il relatore intende accoglierla presentando emendamenti ?

GIOVANNI FERRARA, *Relatore*. Ritengo che la formulazione dell'articolo sia sufficientemente chiara. Non condividendo l'osservazione della Commissione bilancio, ritengo di non presentare emendamenti in accoglimento dell'osservazione stessa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.
(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
(È approvato).

La votazione a scrutinio nominale della proposta di legge è rinviata alle ore 15,15.

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 15,15.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge n. 2543, esaminata nella seduta odierna.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge De Julio ed altri: « Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in merito ai diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, e modifica del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, in materia di procedure di trasferimento dei professori associati » (2543):

Presenti	25
Votanti	24
Astenuti	1
Maggioranza	13
Hanno votato sì	24
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Arnaboldi, Barbieri, Cardetti, Casati, Chiriano, Cordati Rosaia, De Carolis, Di Prisco, Fachin Schiavi, Ferrara, Frasson, Gelli, Guerzoni, Labriola, Masini, Mastrantuono, Mazzuconi, Pinto, Sangiorgio, Savino, Soave, Strumendo, Tesini e Vecchiarelli.

Si è astenuto:

Tassi.

La seduta termina alle 15,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO